

CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



REGOLAMENTO CONTRIBUTI, PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI.

APPROVATO con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20 dicembre 2023

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro, vantaggi economici e del patrocinio.

2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare la vita associativa, autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

- a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
- b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro. Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione del patrocinio.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
- c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria (contributi indiretti): benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
- d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

- e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
 - associazioni e comitati;
 - enti del Terzo Settore;
 - fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5;
 - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Cervignano del Friuli e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno 3 mesi.

Art. 5 Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano nelle seguenti aree di intervento, anche trattati congiuntamente:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute e relazioni internazionali:

- per gestione attività e servizi socioassistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
- per lo svolgimento di attività educative e formative in materia sociale e sanitaria;

- per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività svolte sul territorio per lo sviluppo della solidarietà sociale, per la diffusione di attività umanitarie;
- per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed all'educazione alla pace;
- per attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socioculturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

B. Formazione, istruzione, creatività, alfabetizzazione informatica:

- per attività ed iniziative promozionali e culturali in campo scolastico ed extrascolastico;
- per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative (anche per tutti i soggetti in situazioni di svantaggio);
- per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche;
- per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
- per interventi socioeducativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati;
- per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

C. Attività culturali, artistiche e scientifiche:

- per allestimento di mostre d'arte e raccolte di documentazione sulla storia e la cultura della città, nonché organizzazione di eventi, convegni, laboratori, ecc;
- per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali;
- per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo biblioteconomico, musicale, teatrale e cinematografico.

D. Politiche giovanili:

- per attività ed iniziative promozionali e culturali relative alle politiche giovanili;
- per attività ed iniziative volte al contrasto della devianza giovanile, alla promozione di comportamenti positivi e costruttivi di espressione della personalità dei giovani;
- per attività ed iniziative volte alla promozione della partecipazione dei giovani all'attività politica cittadina.

E. Sport e tempo libero:

- per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive;
- per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani;
- per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socioculturale.

F. Tutela dell'ambiente e promozione della mobilità sostenibile:

- per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
- per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- per iniziative a favore della tutela della fauna urbana;
- per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai

- cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;
- per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;
 - per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
 - per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

G. Turismo, animazione della città, sviluppo economico:

- per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio;
- per le attività e le iniziative di promozione del territorio;
- per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare, sia a livello nazionale che internazionale, il tessuto economico della città e le produzioni locali;
- per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio.

CAPO II DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6 Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
- d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f) capacità di autofinanziamento;
- g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici (espressi in forma dettagliata) e di soggetti privati (espressi in forma aggregata);
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) rilevanza della parità di genere;
- l) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte;
- m) rilevanza per le fasce anziane e giovanili, e le relazioni intergenerazionali;
- n) valutazione del curriculum del responsabile della domanda

2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Articolo 7 Spese ammissibili

1. Per i contributi ordinari sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, il quale deve essere compatibile con lo Statuto dell'associazione stessa. Tale programma deve essere deliberato dall'Assemblea dell'associazione qualora previsto nello Statuto dell'associazione. In caso contrario deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell'associazione. Per l'acquisto di beni durevoli è ammessa solo la quota di ammortamento e non l'intero costo del bene.

2. Non sono ammessi al contributo ordinario e straordinario i compensi, a qualunque titolo percepiti, dai soci o dai volontari dell'associazione. Non sono altresì ammissibili a contributo le spese per le quali la normativa statale o regionale prevede divieti o limitazioni per il Comune.

3. Non sono altresì ammessi gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso, dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

4. Per i contributi straordinari sono ammesse a contributo le spese previste nel quadro economico presentato dal richiedente fatto salvo quanto previsto negli articoli che seguono.

5. Le attività previste nel programma per i contributi ordinari o nel quadro economico per i contributi straordinari devono essere senza scopo di lucro. Qualora sia prevista una tariffa per l'utenza che usufruisce delle attività svolte dall'associazione, l'associazione deve dimostrare che non si realizza un utile. In ogni caso non è ammessa una contribuzione uguale o superiore alla differenza tra le entrate e le spese.

6. Le attività per le quali si chiede il contributo possono anche essere svolte al di fuori del territorio comunale qualora contribuiscano alla promozione dell'immagine del Comune di Cervignano del Friuli e delle stesse beneficino anche i cittadini cervignanesi.

7. Non risultano ammissibili a contributo le spese per iniziative già ammesse ad altro contributo del Comune ovvero previste in convenzioni/accordi stipulati con lo stesso comune.

Art. 8 Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune, e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, al Settore di competenza, che provvederà all'istruttoria.

Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. La Giunta Comunale stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria.

2. La Giunta Comunale, con atto di indirizzo, adotta annualmente le "Linee di settore per la Concessione di contributi in via ordinaria" che individuano specificatamente le forme, le

modalità, i criteri, limiti e la definizione degli obiettivi, delle priorità da perseguire e dei criteri di riparto delle somme disponibili che i Settori comunali competenti sono tenuti a rispettare nella redazione del bando.

3. I Settori comunali competenti per materia pubblicano il bando di concessione di contributi in via ordinaria all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.

4. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:

- a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
- b) l'ammontare della somma a disposizione;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- e) la natura e l'entità del contributo;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli scelti fra quelli elencati all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett.f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

5. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 4 - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

6. I contributi sono concessi dal Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2. La determinazione deve essere adottata entro i termini stabiliti dalle linee di settore, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

7. Il Responsabile del Settore competente può avvalersi di una commissione di valutazione delle richieste di contributi da lui nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento in oggetto di contributo.

8. Le domande pervenute prima della pubblicazione dei bandi saranno accolte ugualmente e gli uffici procederanno a richiedere le dovute integrazioni documentali.

Art. 10 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 5, la Giunta comunale si riserva di concedere contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b), per lo svolgimento di iniziative, che non è stato possibile programmare preventivamente a livello generale, da parte di soggetti beneficiari di cui all'art. 4, ivi compresi quelli non operanti continuativamente sul territorio comunale. Sono individuate due modalità di concessione di contributi straordinari: la pubblicazione di avvisi pubblici, per iniziative di interesse generale

promosse dal Comune di Cervignano del Friuli, e la concessione diretta, per situazioni specifiche valutate di volta in volta a seguito di specifica domanda.

2. La Giunta autorizza la pubblicazione di avvisi pubblici per l'attribuzione di contributi straordinari per specifiche iniziative in via straordinaria, nell'ambito delle attività indicate all'art.5. La Giunta stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere con l'assegnazione del contributo, la somma da destinare e i termini da rispettare per la concessione del contributo straordinario e delega l'Ufficio competente la predisposizione dell'avviso pubblico e l'istruttoria del successivo comma 4. Agli avvisi pubblici per la concessione di contributi straordinari non si applicano le disposizioni dell'art. 28 comma 1.

3. Qualora si tratti di situazioni che non consentano di pubblicare un avviso pubblico, come quelle di specifiche necessità riconducibili a soggetti beneficiari unici sul territorio comunale o ad attività valutate singolarmente di volta in volta, la Giunta autorizza il contributo straordinario con propria deliberazione contenente specifica motivazione.

4. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste all'art. 8.

5. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 4, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.

6. I contributi sono concessi dal Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 11 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici (contributi indiretti) e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).

2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici (contributi indiretti) viene accordata con deliberazione della Giunta Comunale nella quale sia esplicitato l'ammontare del valore del contributo indiretto calcolato secondo il mancato introito di tariffe effettive o secondo le tabelle approvate dal Settore competente.

3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale, fermo restando le previsioni dei regolamenti comunali vigenti.

4. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria acquisendo i pareri tecnico-contabili.

5. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

6. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

7. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

8. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

9. Sul materiale promozionale di eventi organizzati attraverso concessione in uso di beni o altri vantaggi economici (contributi indiretti) deve essere ben visibile la seguente dicitura: "Con il sostegno del Comune di Cervignano del Friuli". Se concesso insieme al patrocinio: "Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cervignano del Friuli".

CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 12 Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Settore competente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento.

4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 13 Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3 lettera e), sono approvate su proposta dei promotori con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Settore competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt.18, 19 e 20 del presente regolamento.

3. Sul materiale promozionale di eventi organizzati attraverso collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune e riportata la seguente dicitura: “In collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli”.

Art. 14 Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art.5.

2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 15 Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune è unico ed è concesso dalla Giunta Comunale. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).

2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

3. La struttura organizzativa competente all'istruttoria del rilascio del Patrocinio è il Settore Affari generali che acquisisce il parere dell'Assessore/a competente per materia.

Art. 16 Presentazione della domanda di Patrocinio

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui la domanda di Patrocinio pervenga direttamente all'Assessorato o al Settore comunale competente per materia, la stessa deve essere trasmessa tempestivamente al Settore Affari generali, corredata dal parere dell'Assessore/a. In quest'ultimo caso, il termine di 15 giorni sopraindicato decorre dalla data di trasmissione della domanda.

3. Lo stemma araldico e la scritta Comune di Cervignano del Friuli sono il logotipo del Comune di Cervignano del Friuli, non sono separabili e non sono modificabili nelle loro proporzioni, rapporto dimensionali o allineamenti. Lo stemma araldico è rilasciato dalla Settore Affari generali. La bozza del materiale su cui è applicato deve essere inviata

preventivamente al Settore Affari generali in formato pdf, per verificarne l'adeguatezza e la congruità con la documentazione presentata.

Art. 17 Materiale pubblicitario e revoca

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli", unitamente allo Stemma del Comune.
2. La Giunta Comunale si riserva di revocare il Patrocinio senza fornire motivazioni.

CAPO V CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 18 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 19, nei tempi e modi previsti dall'art. 20 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del disavanzo tra le entrate e le uscite.
4. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:
 - a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
 - b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 19 Documentazione e rendicontazione

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare all'ufficio:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente, se non già in possesso dell'ente;
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - copia del bilancio preventivo;
 - dichiarazione del richiedente da cui risulti se siano stati richiesti e/o assegnati altri benefici economici
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo
 - b) per i contributi in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - quadro economico preventivo, e consuntivo in fase di rendicontazione dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;

- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
- quadro economico dell'iniziativa

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

3. La documentazione di cui al primo comma lett. b) deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

4. Qualora la documentazione fosse già, in tutto o in parte, in possesso dell'Amministrazione, gli uffici saranno tenuti a reperirla ed il richiedente dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

5. È facoltà del Settore competente richiedere supplementi alle previsioni dei commi precedenti.

Art. 20 Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19, comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

3. Laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 21 Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Cervignano del Friuli", unitamente allo Stemma comunale.

h) Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 22 Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Settore competente su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:

- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio;
- b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
- b) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune.

5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti dal presente regolamento.

6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 23 Riduzione del contributo

1. Il Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

Art. 24 Controlli

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.

Art. 25 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche;
- e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede;
- f) ai contributi erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
- g) in caso di attività cofinanziate dal Comune;
- h) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- i) alle quote associative.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 26 Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse. Nel bando sarà predeterminato il numero minimo dei beneficiari.

2. La Giunta comunale è informata, entro gennaio e/o entro settembre, dell'andamento della concessione dei contributi ed altri vantaggi economici (ordinari, straordinari, diretti ed indiretti) attraverso atto riassuntivo predisposto dal Segretario Generale.

3. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

5. La Giunta delega gli Uffici competenti alla predisposizione della modulistica e del materiale informativo al fine di semplificare le disposizioni del presente regolamento e chiarire le modalità di assegnazione e rendicontazione dei contributi ed altri vantaggi economici.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 27 Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 28 Commissione consultiva

1. È costituita la Commissione consultiva contributi, secondo la procedura dell'articolo 77 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.

2. La commissione è convocata:

- a) annualmente dal Presidente per descrivere oralmente l'andamento dell'applicazione del presente regolamento ed esprimere suggerimenti in merito;
- b) di diritto per la modifica delle disposizioni del presente regolamento ed esprimere un parere motivato votato alla maggioranza dei presenti.

3. La Commissione è in seduta con la presenza del 50%+1 dei componenti.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024.